

L'USURARIETÀ DEGLI INTERESSI DI MORA ALLA LUCE DELLA PRONUNCIA A SEZIONI UNITE N. 19597/2020

▶ A Cura del dott. Daniele Moccia e dell'avv. Lucrezia Maria Tattini

Indice

1. INTERESSI CORRISPETTIVI E INTERESSI MORATORI
2. L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE ANTI USURA AGLI INTERESSI MORATORI - LE DIFFERENTI TESI GIURISPRUDENZIALI E DOTTRINARIE
 - I. LA TESI ESTENSIVA;
 - II. LA TESI RESTRITTIVA
 - III. LA TESI INTERMEDIA
3. LE CONSEGUENZE GIURIDICHE DELLE TESI ESPOSTE:
 - I. TESI RESTRITTIVA: APPLICAZIONE DELL'ART. 1384 c.c.
 - II. TESI ESTENSIVA: L'APPLICAZIONE DEL TSU EX ART. 2 L. 108/96
 - III. TESI INTERMEDIA: L'APPLICAZIONE DEL TSU EX ART. 2 L. 108/96 MAGGIORATA DELLO SPREAD PREVISTO NEI D.M. TRIMESTRALI DI RILEVAZIONE TEGM
4. IL COMPONENTO DEL CONTRASTO: LA DECISIONE A SU N. 19597/2020
5. LE CONSEGUENZE GIURIDICHE IN CASO DI USURARIETÀ DEGLI INTERESSI DI MORA
 - I. LE TESI SUSSEGUITE NEL TEMPO
 - II. LA SOLUZIONE ADOTTATA DALLE SEZIONI UNITE

PREMESSA

Con **ordinanza del 22 ottobre 2019 n. 26946**, la Cassazione, Prima Sezione civile, ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l'eventuale rimessione della causa alle Sezioni Unite ai fini dell'ulteriore approfondimento della seguente questione di massima di particolare importanza:

- a) se alla stregua del tenore letterale degli artt. 644 c.p. e 2 l. n. 108/1996, nonché dalle indicazioni emergenti dai lavori preparatori di quest'ultima legge, **il principio di simmetria consenta di escludere l'assoggettamento degli interessi di mora alla disciplina antiusura** in quanto non costituenti oggetto di rilevazione ai fini della determinazione del TEGM;
- b) se in caso contrario, ai fini della verifica in ordine al carattere usurario degli interessi, sia sufficiente **la comparazione con il tasso soglia determinato in base alla rilevazione del TEGM** di cui al citato art. 2, comma 1, l. n. 108/1996, oppure se la mera rilevazione del relativo tasso medio imponga di **verificarne l'avvenuto superamento nel caso concreto e con quali modalità.**

Tali questioni sono state risolte con la sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 19597/2020.

1. INTERESSI CORRISPETTIVI ED INTERESSI MORATORI

INTERESSI CORRISPETTIVI

- Frutti civili
- Sono il <<corrispettivo>> del godimento che il debitore ha del denaro del creditore
- Funzione remunerativa del capitale
- Dovuti al creditore sui capitali concessi a mutuo (art. 1815 comma 1 c.c.) ovvero lasciati nella disponibilità di un altro soggetto (art. 1782, comma 2 c.c., in tema di deposito infruttifero e art. 1825 c.c. in tema di rimesse in conto corrente) oppure, altresì, sui crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro (art. 1282 comma 2 c.c.)

GLI INTERESSI MORATORI


- Rappresentano il risarcimento del danno conseguente all'inadempimento di un obbligazione pecuniaria e, precisamente, il danno consistente nell'impossibilità del creditore di poter rimpiegare il denaro in maniera produttiva (Cass. Sez. unite, Sentenza n. 19499 del 16/07/2008)
- Decorrono da giorno della mora
- Dovuti anche se non espressamente pattuiti
- Dovuto al creditore a prescindere dalla prova del danno subito e della liquidità dell'obbligazione pecuniaria (nel nostro ordinamento non opera la il principio *illiquidis non fit mora*)

ART. 1224 c.c.

«*danni nelle obbligazioni pecuniarie*»

«*Nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di danaro, sono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali, anche se non erano dovuti precedentemente e anche se il creditore non prova di aver sofferto alcun danno. Se prima della mora erano dovuti interessi in misura superiore a quella legale, gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura.*»

Al creditore che dimostra di aver subito un danno maggiore spetta l'ulteriore risarcimento. Questo non è dovuto se è stata convenuta la misura degli interessi moratori».




2. L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE ANTIUSURA AGLI INTERESSI MORATORI LE DIFFERENTI TESI GIURISPRUDENZIALI E DOTTRINARIE

I. LA TESI ESTENSIVA


La giurisprudenza di legittimità si mostra da quasi un ventennio favorevole al computo degli interessi di mora nel calcolo del TEG

- ▶ Cassazione, 22/04/2000, n. 5286
- ▶ Cassazione, 04/04/2003, n. 5324
- ▶ Cassazione, 09/01/2013, n. 350
- ▶ Cassazione , 11/01/2013, n. 602
- ▶ Cassazione, 11/01/2013, n. 603
- ▶ Cassazione, Ord., 06-03-2017, n. 5598
- ▶ Cassazione, 30/10/2018, n. 27442
- ▶ Cassazione, 17/10/2019, n. 26286


Cassazione civile, 30/10/2018, n. 27442



**INTERPRETAZIONE
LETTERALE**



**INTERPRETAZIONE
SISTEMATICA**



**INTERPRETAZIONE
FINALISTICA**



**INTERPRETAZIONE
STORICA**

INTERPRETAZIONE LETTERALE

- ▶ L' art. 644 c. 1 e c. 3 c.p. e la L. 108 /1996 art. 2 comma 4 non fanno alcuna distinzione tra interessi corrispettivi e moratori
- ▶ art. 1, comma 1 del d.l. n. 394 del 2000 (convertito in L. 24/01), di interpretazione autentica dell'art. 644 c.p., prevede che: *«Ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento»*.
- ▶ la relazione governativa di accompagnamento alla L. 24/2001 precisa che la disciplina degli interessi usurari si riferisce ad ogni tipologia di interesse, "sia esso corrispettivo, compensativo o moratorio"
- ▶ La Corte Costituzionale, con sentenza n. 29 del 2002, chiamata a pronunciarsi in ordine alla legittimità costituzionale del D.L. n. 394/2000, art. 1, comma 1, ritenne inammissibile la questione in ordine all'applicabilità del tasso soglia anche agli interessi moratori, considerando plausibile tale interpretazione in quanto giustificata dalla lettera della norma impugnata e fatta propria anche dalla giurisprudenza di legittimità

INTERPRETAZIONE SISTEMATICA

- ▶ **Medesima funzione:** tanto gli interessi compensativi, quanto quelli convenzionali moratori ristorano il differimento nel tempo del godimento d'un capitale: essi differiscono dunque nella fonte (solo il contratto nel primo caso, il contratto e la mora nel secondo) e nella decorrenza (immediata per i primi, differita ed eventuale per i secondi), ma non nella funzione (la Corte risponde a coloro i quali sostengono la diversità di funzioni tra i due tassi ponendo in evidenza l'inciso <<*in corrispettivo di una prestazione di denaro*>> contenuto nell'art. 644 c.p.)
- ▶ la **forma scritta *ad substantiam*** (art. 1284 comma 3 c.c.) è prevista sia per gli interessi corrispettivi che per quelli moratori: sarebbe pertanto illogico ritenere che la tutela del debitore apprestata dal codice civile si applichi ad entrambi i tipi di interessi, e quella appresta dalla legge antiusura solo agli interessi corrispettivi
- ▶ **Art. 1224**, comma 1, c.c., prevede che se prima della mora erano dovuti interessi in misura superiore a quella legale, gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura

INTERPRETAZIONE FINALISTICA

La L. n. 108 del 1996 ha introdotto un criterio oggettivo al duplice scopo di **tutelare** da un lato **le vittime dell'usura**, e dall'altro il superiore interesse pubblico all'ordinato e **corretto svolgimento delle attività economiche**. Escludere, pertanto, dall'applicazione di quella legge il patto di interessi convenzionali moratori:

- sarebbe incoerente con la finalità da essa perseguita;
- condurrebbe al risultato paradossale che per il creditore sarebbe più vantaggioso l'inadempimento che l'adempimento
- potrebbe consentire pratiche fraudolente, come quella di fissare termini di adempimento brevissimi, per far scattare la mora e lucrare interessi non soggetti ad alcun limite.

INTERPRETAZIONE STORICA

- ▶ Nel diritto romano interessi corrispettivi e moratori erano entrambe considerate forme di remunerazione del capitale, inoltre, il c.d. «tasso soglia» (*foenus unciarum*) trovava applicazione per entrambi i tipi di interessi
- ▶ Nel diritto medioevale, l'opinione secondo cui gli interessi moratori avrebbero una funzione diversa da quella corrispettiva sorse non per sottrarre gli interessi moratori alle leggi antiusura, ma per aggirare il divieto canonistico di pattuire interessi tout court
- ▶ La presenza nel codice civile di due diverse disposizioni dedicate rispettivamente agli interessi corrispettivi (art. 1282 c.c.) ed a quelli moratori (art. 1224 c.c.), costituisce un mero retaggio dell'unificazione del codice civile del 1865 con il codice di commercio del 1882, che risolvevano in termini diversi il problema della decorrenza degli effetti della mora (i crediti liquidi dei commercianti producevano interessi *ipso iure* mentre i crediti comuni solo nel caso di mora) e non dipende dalla diversa funzione attribuita alla due categorie d'interessi

II. LA TESI RESTRITTIVA

Secondo la tesi restrittiva, seguita da numerose corti di merito, nonché dagli ABF, agli interessi di mora non può applicarsi la normativa di cui alla l. N. 108/1996.

La tesi dell'esclusione degli interessi di mora *sub specie usurare*, consolidata nelle pronunce dell'ABF e ripresa da alcuni tribunali di merito, prende le mosse dalle seguenti considerazioni:

- a) L'art. 644 comma 1 c.p., *secondo cui, chiunque [...] si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari [...]*, fa riferimento ai soli interessi corrispettivi (*cfr.* ABF, decisione 28 marzo 2014, n. 1875, Tribunale Roma, 19/09/2019, n.1 7801)
- b) **necessaria simmetria tra la voci di costo prese in considerazione ai fini delle rilevazioni del TEGM e le voci di costo su cui si valuta usurarietà dei negozi posti in essere dall'autonomia privata** (*cfr.* ABF, decisione 28 marzo 2014, n. 1875, Tribunale Roma, 19/09/2019, n.17801)

- c) viene richiamata l'attenzione sull'esigenza di rispettare la gerarchia delle fonti normative e, più precisamente, il divieto per il giudice civile di applicare decreti ministeriali promulgati in violazione delle disposizioni legislative ad essi sottesi. Difatti, qualora si postulasse l'equiparazione degli interessi moratori agli interessi corrispettivi (oppure l'assimilazione degli interessi intra fido agli interessi extra fido), e, dunque, la loro rilevanza ai fini del calcolo del T.A.E.G., se ne dovrebbe desumere l'illegittimità dei decreti ministeriali promulgati trimestralmente dalla pubblica amministrazione, avendo gli stessi negato rilevanza ad accessori da considerare nella <<costruzione>> del tasso soglia e che, pertanto, avrebbero violato l'art. 2 comma 1 della L. 108/1996. In quest'ultima evenienza, ovviamente, il Giudice civile, accertata incidenter tantum l'illegittimità dei Decreti Ministeriali per violazione di legge, dovrà procedere alla loro disapplicazione, come imposto dall'allegato E di cui all'art. 5 della legge 20.03.1865, n. 2248 («... le autorità giudiziarie applicheranno gli atti amministrativi ed i regolamenti generali e locali in quanto siano conformi a legge»)

- d) d) l' art.19 della direttiva n. 2008/48/CE del 23 aprile 2008 relativa ai contratti di credito ai consumatori, il quale, nel disciplinare il calcolo del TAEG, sia pure ai soli fini della trasparenza delle condizioni contrattuali, esclude espressamente dal computo dei costi eventuali penali che il consumatore sia tenuto a pagare per l'inadempimento degli obblighi previsti dal contratto di credito, assumendo inoltre come presupposto l'ipotesi che il creditore ed il consumatore adempiano ai loro obblighi nei termini ed entro le date convenuti.
- e) Il d.lgs, 9/10/2002, n. 231, sanziona il ritardo nel pagamento dei corrispettivi relativi alle transazioni commerciali con interessi moratori ben più elevati dei tassi soglia temporaneamente vigenti, il che confermerebbe come essi non possano essere sottoposti al regime sull'usura (il saggio degli interessi viene pubblicato semestralmente dal MEF sulla GU)

a) LA DIVERSA FUNZIONE DEGLI INTERESSI

Tribunale Roma, n.17801/2019

«la differente funzione assolta dagli interessi corrispettivi e da quelli moratori, gli uni costituendo il corrispettivo del diritto del mutuatario di godere della somma capitale in conformità con il piano di rimborso graduale, gli altri rappresentando la liquidazione anticipata e forfetaria del danno causato al mutuante dall'inadempimento o dal ritardato adempimento del mutuatario».

Tribunale di Milano n. 1906/2017

«il fatto [...] che il TEGM, e conseguentemente il Tasso Soglia che dal primo dipende, siano determinati in forza di rilevazioni statistiche condotte esclusivamente con riferimento agli interessi corrispettivi (oltre alle spese, commissioni e oneri accessori all'erogazione del credito) porta a concludere come non si possa pretendere di confrontare la pattuizione relativa agli interessi di mora con il Tasso Soglia così determinato, al fine di accertare se i primi siano o meno usurari. Così operando, infatti, si giungerebbe a una rilevazione priva di qualsiasi attendibilità scientifica e logica, prima ancora che giuridica, in quanto si pretenderebbe di raffrontare fra di loro valori disomogenei (il tasso di interesse moratorio pattuito e il tasso soglia calcolato in forza di un TEGM che non considera gli interessi moratori, ma solo quelli corrispettivi)»

conformemente: Sassari n. 931/2018; Frosinone n. 960/2017.

b) LA SIMMETRIA DEI DATI A CONFRONTO

Tribunale Roma, 19/09/2019, n.17801

«sarebbe del tutto **iniquo**, oltre che **scientificamente inattendibile**, un confronto di due dati disomogenei, ove il primo sia calcolato computando le voci di costo secondo una data metodologia (che esclude gli interessi di mora), e il secondo sia calcolato, computando voci di costo diverse (includendo gli interessi di mora). La rilevazione dei tassi usurari richiede necessariamente l'utilizzazione di dati tra loro oggettivamente comparabili «sicché se detto raffronto non viene effettuato adoperando la medesima metodologia di calcolo il dato che se ne ricava non può che essere in principio viziato»

c) Altre pronunce fanno anche riferimento all'art. 1284, quarto comma, c.c., di recente introduzione, per approdare alla conclusione per cui le soglie usuarie non possono essere applicate ai tassi moratori

«La tesi ora esposta, relativa all'impossibilità di raffrontare il tasso moratorio con il tasso soglia, al fine di verificarne l'usurarietà, oggi appare ulteriormente confortata dal D.L.132/2014 convertito nella Legge 10 novembre 2014 n.162, il quale ha introdotto un interesse legale di mora per le ipotesi in cui lo stesso non fosse stato oggetto di specifica pattuizione ad opera delle parti; tale interesse legale è stato parametrato con richiamo al tasso di interesse legale moratorio per le transazioni commerciali di cui al D. Lvo 231/2002, determinando in tal modo un tasso di interesse che per diverse tipologie contrattuali risulta essere superiore al tasso soglia trimestralmente rilevato dalla Banca D'Italia. Se, pertanto, si dovesse opinare per l'ammissibilità di un raffronto degli interessi moratori con il tasso soglia, si perverrebbe alla conclusione paradossale e per evidenti ragioni non condivisibile, per cui il tasso di interesse moratorio previsto dallo stesso legislatore risulterebbe usurario per una molteplicità di contratti, con l'effetto di qualificare come illegittimo un tasso di interesse imposto dal legislatore (vedi tribunale Vibo Valentia 22 luglio 2015 e Tribunale Milano 2 febbraio 2016). D'altra parte, come evidenziato dalla Banca d'Italia, l'esclusione degli interessi di mora dal calcolo dell'usura evita di considerare nella media operazioni con andamento anomalo, per cui se si prendessero in considerazione anche tali interessi, potrebbe determinarsi un eccessivo innalzamento delle soglie, in danno della clientela, così frustrando le finalità della normativa in materia di usura. Adottando la soluzione di cui alla sentenza 350/2013 della Suprema Corte, si perverrebbe alla conclusione della non coerenza dei decreti ministeriali emanati in forza della Legge 108/1996 con tale legge, in quanto adottati sul non corretto presupposto della non rilevanza degli interessi moratori, con conseguente inapplicabilità delle soglie fissate per i soli interessi corrispettivi e gli ulteriori oneri connessi all'erogazione del credito (vedi Tribunale Roma Sez. IX 7 maggio 2015). In ragione delle considerazioni sopra esposte, il tasso di interesse moratorio convenuto nel contratto di mutuo dedotto in giudizio non può considerarsi usurario» (Tribunale di Rimini, ordinanza del 23 luglio 2016)

Il principio di simmetria delle voci di costo si ricava anche dal dato normativo

Art. 644 comma 4

<<Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito>>

L. 108/1996 art. 2 comma 1

*<<Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, **comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari**>>*

III. LA TESI INTERMEDIA

La banca di italia ed il ministero dell'economia e delle finanze hanno sposato la teoria intermedia, cui si sono adeguate numerose corti di merito e successivamente anche la corte di cassazione.

- ▶ I decreti del MEF dispongono che *«i tassi effettivi globali medi del presente non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento»* (Cfr. da ultimo decreto ministeriale ottobre - dicembre 2019 art. 3 comma 4)
- ▶ a partire da marzo del 2003, all'art. 3 comma 5 dei decreti ministeriali è stata inserita la precisazione che un'**indagine statistica** condotta su di un campione di banche nel 2001 dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio Italiano Cambi, era stata rilevata una maggiorazione contrattuale per i casi di ritardato pagamento, mediamente pari a 2,1 punti percentuali.
- ▶ La misura del tasso di mora medio è stata recentemente aggiornata con rilevazione del 21 dicembre 2017, (cfr. decreto MEF ottobre-dicembre) ove si legge: *«secondo l'ultima rilevazione statistica condotta dalla Banca d'Italia d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, i tassi di mora pattuiti presentano, rispetto ai tassi percentuali corrispettivi, una **maggiorazione media pari a 1,9 punti percentuali per i mutui ipotecari di durata ultraquinquennale, a 4,1 punti percentuali per le operazioni di leasing e a 3,1 punti percentuali per il complesso degli altri prestiti**»*

- ▶ **Le Istruzioni per le rilevazioni dei tassi effettivi globali ai sensi della legge sull'usura, emanate da Banca d'Italia, aggiornate a luglio 2016 (ma allo stesso modo istruzioni del 2001 e del 2009), al paragrafo C4 lettera d), prevedono che sono esclusi dal calcolo del TEGM «*gli interessi di mora e gli oneri assimilabili contrattualmente previsti per il caso di inadempimento di un obbligo*»**

BANCA D'ITALIA

Nota di chiarimenti in materia di applicazione della legge antiusura 3 luglio 2013

Gli interessi di mora sono esclusi dal calcolo del TEG, perché non sono dovuti dal momento dell'erogazione del credito ma solo a seguito di un eventuale inadempimento da parte del cliente. L'esclusione evita di considerare nella media operazioni con andamento anomalo. Infatti, essendo gli interessi moratori più alti, per compensare la banca del mancato adempimento, se inclusi nel TEG medio potrebbero determinare un eccessivo innalzamento delle soglie, in danno della clientela. Tale impostazione è coerente con la disciplina comunitaria sul credito al consumo che esclude dal calcolo del TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) le somme pagate per l'inadempimento di un qualsiasi obbligo contrattuale, inclusi gli interessi di mora.

[...] In ogni caso, anche gli interessi di mora sono soggetti alla normativa anti-usura. Per evitare il confronto tra tassi disomogenei (TEG applicato al singolo cliente, comprensivo della mora effettivamente pagata, e tasso soglia che esclude la mora), i Decreti trimestrali riportano i risultati di un'indagine per cui “la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali”. In assenza di una previsione legislativa che determini una specifica soglia in presenza di interessi moratori, la Banca d'Italia adotta, nei suoi controlli sulle procedure degli intermediari, il criterio in base al quale i TEG medi pubblicati sono aumentati di 2,1 punti per poi determinare la soglia su tale importo.

IN SEGUITO A QUANTO EVIDENZIATO NEI D.M DI RILEVAZIONE DEI TEGM AI FINI DELLA RILEVAZIONE DEI TASSI SOGLIA USURA, NONCHÈ NEI CHIARIMENTI IN MATERIA DI APPLICAZIONE NELLA NORMA ANTIUSURA DELLA BANCA D'ITALIA, NUMEROSE CORTI DI MERITO HANNO SPOSATO LA TEORIA INTERMEDIA.

- ▶ I sostenitori della tesi della simmetria tra i parametri di confronto sostengono la comparazione del tasso di mora convenzionale con un tasso costruito *ad hoc* (Tribunale di Roma, 19/09/2019; Tribunale di Vasto, 30 aprile 2019, n. 152; Tribunale di Roma n. 19184/2017; Tribunale di Roma, sez. IX, 7/1/2017, Tribunale di Roma, sez. IX, 25/05/2017, n. 10653/17, Tribunale di Roma, sez. IX, 12/04/17, n. 7838/17, Tribunale di Roma, sez. IX, 18/09/2017, n. 17368/17, Tribunale Cagliari, 22/2/2016, Tribunale di Roma, 25/2/2016, Tribunale di Milano, 29/11/2016, n. 13719/16; Tribunale di Padova, sentenza 14 novembre 2016; Trib. Roma n. 2318/2019)
- ▶ lo scopo è quello di conservare la legittimità dei DM del MEF che altrimenti dovrebbero essere dichiarati illegittimi per contrasto con l'art. 1 L.108/1996 e quindi disapplicati con la conseguenza della dispersione di qualsiasi parametro di confronto
- ▶ Il Tasso soglia di mora viene quindi ricostruito in via interpretativa prendendo a riferimento il parametro ricavato da un'indagine statistica effettuata da Banca di Italia, riportata nei DM del MEF dal 2003, che rilevò come mediamente il tasso degli interessi moratori convenzionalmente pattuito fosse calcolato aumentando di 2,1 punti il tasso medio degli interessi corrispettivi

Anche la Corte di Cassazione ha aderito alla tesi intermedia con la pronuncia n. 26286/2019

<<Nei rapporti bancari [...] non è di ostacolo la circostanza che le istruzioni della Banca d'Italia non prevedano l'inclusione degli interessi di mora nella rilevazione del T.E.G.M. (tasso effettivo globale medio), che costituisce la base sulla quale determinare il "tasso soglia". Infatti, poiché la Banca d'Italia provvede comunque alla rilevazione della media dei tassi convenzionali di mora (solitamente costituiti da alcuni punti percentuali da aggiungere al tasso corrispettivo), è possibile individuare il "tasso soglia di mora" del semestre di riferimento, applicando a tale valore la maggiorazione prevista dalla L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 4.>>

3. LE CONSEGUENZE GIURIDICHE DELLE TESI ESPOSTE

CONSEGUENZE GIURIDICHE DELL'APPLICAZIONE DELLA TESI RESTRITTIVA: LA RIDUZIONE DELLA CLAUSOLA EX ART. 1384 C.C.

- ▶ funzione di liquidazione forfetaria e anticipata del danno da inadempimento assoluta dagli interessi moratori
- ▶ Applicazione della disciplina prevista per la clausola penale, con la conseguenza che, qualora la loro misura sia eccessiva, dovrebbe trovare applicazione lo strumento della riduzione giudiziale ex art. 1384 c.c., senza potersi fare ricorso alla loro completa eliminazione (ABF, decisione 28 marzo 2014, n. 1875, Tribunale Roma, 19/09/2019, n.17801)
- ▶ anche la Corte di Cassazione si è spesa a favore dell'applicazione dell'art. 1384 c.c. alla clausola che prevede interessi moratori «eccessivi» precisando che il potere di riduzione è esercitabile anche ex officio (cfr. Cass., del 18 novembre 2010 n.23273; Cass., 21 giugno 2001, n. 8481; Cass., 17 marzo 1994, n. 2538)

➤ Cassazione, 18.11.2010, n. 23273

<<la convenzione con cui si determina la misura degli interessi moratori ben può essere assimilata ad una clausola penale, in quanto essa predetermina l'importo dei danni conseguenti all'inadempimento di obbligazioni pecuniarie>>

➤ ABF, decisione 28 marzo 2014, n. 1875

<<La riducibilità della penale non è norma di carattere eccezionale, bensì espressione di un più generale potere-dovere del giudice di controllo sulla congruità di qualunque clausola contrattuale atta a predeterminare la pena gravante sulla parte inadempiente, così da garantire la sua proporzionalità e la sua eventuale riconduzione ad un ammontare tale da essere meritevole di tutela e pertanto l'art. 1384 c.c. risulta applicabile agli interessi di mora convenzionalmente stabiliti dalle parti>>

CONSEGUENZE GIURIDICHE DELLA APPLICAZIONE DELLA TESI ESTENSIVA

Cass., 30/10/2018, n. 27442

- ▶ Giustifica la mancata rilevazione degli interessi di mora medi nei decreti del MEF in quanto la stessa L.108/1996 ha ritenuto di imporre al ministro del tesoro la rilevazione dei tassi di interessi omogenei per tipo di contratto (<<contratti della stessa natura>>), e non dei tassi di interessi omogenei per titolo giuridico: l'interesse di mora potendo accedere a qualsiasi negozio è incompatibile con il criterio stabilito dal legislatore
- ▶ In mancanza di una specifica norma di legge, ritiene che la verifica dell'usurarietà dell'interesse di mora debba essere svolta con la semplice comparazione con il TSU calcolato ex L. 108/1996

Cass., 30/10/2018, n. 27442

<<il riscontro dell'usuraietà degli interessi convenzionali moratori va compiuto confrontando puramente e semplicemente il saggio degli interessi pattuito nel contratto col tasso soglia calcolato con riferimento a quel tipo di contratto, senza alcuna maggiorazione od incremento: è infatti impossibile, in assenza di qualsiasi norma di legge in tal senso, pretendere che l'usuraietà degli interessi moratori vada accertata in base non al saggio rilevato ai sensi della L. n. 108 del 1996, art. 2, ma in base ad un fantomatico tasso talora definito nella prassi di "mora-soglia", ottenuto incrementando arbitrariamente di qualche punto percentuale il tasso soglia>>

Tribunale Torino, 24 aprile 2016

- ▶ Giustifica la mancata rilevazione degli interessi di mora in quanto TEG e TEGM rispondono a funzioni diverse, il primo individua il costo del credito in concreto per la singola operazione creditizia, mentre, il secondo ha lo scopo di <<*fotografare l'andamento dei tassi medi di mercato, praticati da banche e intermediari finanziari sottoposti a vigilanza (comma 1), distinti per classi omogenee di operazioni al fine di determinare e rendere noto alla generalità di banche e intermediari "il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari">>*
- ▶ Nella rilevazione del TEGM, Banca di Italia esercita discrezionalità tecnica e può legittimamente escludere le voci di costo eventuali che presentano un elemento di specialità che non può essere generalizzato, la cui inclusione avrebbe l'effetto di <<inquinare>> il calcolo del TEGM comportando un eccessivo aumento eccessivamente il TSU
- ▶ Le istruzioni della Banca di Italia non entrano in conflitto con la norma primaria, perché le loro funzioni sono diverse, di rilevazione statistica nel primo caso e determinazione del TEG nel secondo
- ▶ **Ai fini del tasso soglia deve considerarsi esclusivamente il TEGM pubblicato nei D.M. pro tempore vigenti, incrementato degli ordinari coefficienti, senza far luogo ad alcuna maggiorazione : il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari è unico (art. 644 comma 3)**
- ▶ il rilievo del tasso medio di mercato per ogni categoria di riferimento è operazione sufficiente: il finanziatore istituzionale, con il tasso medio fisiologico praticato e rilevato dalla Banca d'Italia, evidentemente copre i costi di raccolta, struttura, organizzazione, nonché il rischio ordinario del credito e integra il margine del profitto. La legge prevede appunto che la soglia di usura si collochi ben al di sopra di tale tasso medio (50% o 25% + 4 punti, *ratione temporis*). **Ebbene, nell'ambito del differenziale fra tasso medio e tasso soglia, il medesimo finanziatore può compiutamente coprire i rischi specifici del credito eccedenti l'ordinario, determinando l'entità delle prestazioni aggiuntive richieste a una simile controparte in caso di mora o in generale di inadempimento.**

CONSEGUENZE GIURIDICHE DELLA APPLICAZIONE DELLA TESI INTERMEDIA

- ▶ Ai fini del verificarsi dell'usura il tasso di mora dovrà essere raffrontato con un tasso soglia determinato attraverso la maggiorazione del TEGM del 2,1 %, aumentato della metà, ovvero, del 25% con l'aggiunta di ulteriori 4 punti percentuali nel caso di contratti stipulati dopo l'entrata in vigore del d.l. del 13 maggio 2011, n. 70, (c.d. decreto sviluppo)
- ▶ La tesi prende le mosse da una pronuncia della Corte di Cassazione a sezioni unite (Cass, SSUU n. 16303 del 2018) ove la Suprema Corte, di fronte all'alternativa di ritenere illegittimi e, quindi, disapplicare i decreti ministeriali di rilevazione del TEGM anteriori all'entrata in vigore dell'art. 2 bis del DL n. 185 del 2008, oppure, interpretare gli stessi decreti in modo conforme alla legge, ha preferito far prevalere, alla luce dei consolidati principi di conservazione degli atti giuridici, la sostanza sulla forma, ritenendo corretto il criterio - indicato dalla Banca di Italia e richiamato negli stessi decreti ministeriali - che rileva separatamente l'entità della commissione di massimo scoperto sulla base di una tasso-soglia per la CMS.

Cass., 17/10/2019, n. 26286

<<Nei rapporti bancari [...] non è di ostacolo la circostanza che le istruzioni della Banca d'Italia non prevedano l'inclusione degli interessi di mora nella rilevazione del T.E.G.M. (tasso effettivo globale medio), che costituisce la base sulla quale determinare il "tasso soglia". Infatti, poiché la Banca d'Italia provvede comunque alla rilevazione della media dei tassi convenzionali di mora (solitamente costituiti da alcuni punti percentuali da aggiungere al tasso corrispettivo), è possibile individuare il "tasso soglia di mora" del semestre di riferimento, applicando a tale valore la maggiorazione prevista dalla L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 4.>>

Precisazione sulle modalità di confronto

- ▶ In base a quanto previsto dalla Cass. SSUU n. 16303 del 2018 ai fini della verifica del superamento del tasso soglia, occorre procedere alla separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto (TEG) e degli interessi di mora convenzionali applicati rispettivamente con il tasso-soglia e con il «tasso soglia di mora» calcolata aumentando della metà (o del 25%+ 4 punti) la percentuale degli interessi di mora indicata nei decreti ministeriali, compensando poi l'importo dell'eventuale eccedenza degli interessi si mora in concreto praticati con il "margine" degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati.
- ▶ **N.B il confronto con il TSM deve effettuarsi prendendo in considerazione il tasso di mora convenzionale singolarmente, non potendosi procedere alla sommatoria con le altre voci accessorie del finanziamento a causa della sua funzione risarcitoria non connessa all'erogazione del credito (cfr. Tribunale di Roma, 19/09/2019)**

4. IL COMPONENTO DEL CONTRASTO: LA DECISIONE A SU N. 19597/2020

Anzitutto le SU affermano la necessità di sottoporre gli interessi moratori alla disciplina antiusura.

Le motivazioni poste alla base della predetta decisione attengono, in primo luogo, alla tutela del debitore di fronte agli interessi moratori usurari.

Si legge in sentenza: *«Orbene, pur riconoscendo, come esposto, che il dato letterale ed i diversi argomenti sovente si equivalgano tra loro, quanto a persuasività e (non) definitività, il Collegio ha ritenuto che il concetto di interesse usurario e la relativa disciplina repressiva non possano dirsi estranei all'interesse moratorio, affinché il debitore abbia più compiuta tutela. Questa, invero, non sarebbe equivalente ove operata ex art. 1384 c.c.: il quale potrebbe sempre consentire una riduzione casistica e difforme sul piano nazionale, oltre che, verosimilmente, condurre al mero abbattimento dell'interesse pattuito al tasso soglia, pur integrato con quello rilevato quanto agli interessi moratori, e non al minor tasso degli interessi corrispettivi, come oltre, invece, si indicherà; mentre, poi, il diritto positivo non impedisce una interpretazione che riconduca anche gli interessi moratori nell'alveo della tutela antiusura, con maggiore protezione del debitore, che sembra anzi consigliare. Certamente esiste, infatti, l'esigenza primaria di non lasciare il debitore alla mercè del finanziatore: il quale, se è subordinato al rispetto del limite della soglia usuraria quando pattuisce i costi complessivi del credito, non può dirsi immune dal controllo quando, scaduta la rata o decorso il termine pattuito per la restituzione della somma, il denaro non venga restituito e siano applicati gli interessi di mora, alla cui misura l'ordinamento (cfr. art. 41 Cost.) e la disciplina ad hoc dettata dal legislatore ordinario non restano indifferenti. Sulla base del diritto positivo antiusura - attese le modalità di individuazione del tasso soglia, che dallo stesso mercato viene desunto - da un lato non è smentita la logica dell'autonomia contrattuale, dall'altro viene confermato il fine di assicurare la "sana e prudente gestione" del soggetto bancario negli impieghi (cfr. D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 5), prevenendo la conclusione, ad opera delle banche, di operazioni creditizie rischiose, al punto tale da rendere necessaria la pattuizione di tassi d'interesse "fuori mercato". Nella normativa antiusura si possono rintracciare una pluralità di rationes legis, quali la tutela del fruitore del finanziamento, la repressione della criminalità economica, la direzione del mercato creditizio e la stabilità del sistema bancario. Dalla riforma del 1996 sono stati, quindi, riaffermati i principi di ordine pubblico concernenti la direzione del mercato del credito e la protezione degli utenti: sanzionare le pattuizioni inique estranee alla logica concorrenziale persegue, nel contempo, le finalità d'interesse pubblicistico, volto all'ordinato funzionamento del mercato finanziario ed alla protezione della controparte dell'impresa bancaria».*

La Cassazione, in primo luogo, sposa l'interpretazione finalistica della tesi restrittiva

La L. n. 108 del 1996 ha introdotto un criterio oggettivo al duplice scopo di tutelare da un lato le vittime dell'usura, e dall'altro il superiore interesse pubblico all'ordinato e corretto svolgimento delle attività economiche. Escludere, pertanto, dall'applicazione di quella legge il patto di interessi convenzionali moratori:

- sarebbe incoerente con la finalità da essa perseguita;
- condurrebbe al risultato paradossale che per il creditore sarebbe più vantaggioso l'inadempimento che l'adempimento
- potrebbe consentire pratiche fraudolente, come quella di fissare termini di adempimento brevissimi, per far scattare la mora e lucrare interessi non soggetti ad alcun limite.

Successivamente le SU, affermata la riconduzione degli interessi moratori nell'ambito della normativa antiusura, offrono la soluzione a otto differenti questioni, che si ripropongono di seguito:

- ▶ i) la disciplina antiusura intende sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi, convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma altresì degli interessi moratori, che sono comunque convenuti e costituiscono un possibile debito per il finanziato;
- ▶ ii) la mancata indicazione, nell'ambito del T.e.g.m., degli interessi di mora mediamente applicati non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali de quibus, ove essi ne contengano la rilevazione statistica;
- ▶ iii) se i decreti non rechino neppure l'indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta il termine di confronto del T.e.g.m. così come rilevato;
- ▶ iv) si applica l'art. 1815 c.c., comma 2, ma in una lettura interpretativa che preservi il prezzo del denaro;
- ▶ v) resta, quindi, la residua debenza di interessi dopo la risoluzione per inadempimento del contratto di finanziamento;
- ▶ vi) rilevano sia il tasso astratto, sia quello in concreto applicato, a diversi effetti;
- ▶ vii) nei contratti conclusi con un consumatore, è dato anche il ricorso all'art. 33, comma 2, lett. "f" e art. 36, comma 1 codice del consumo, di cui al D.Lgs. n. 206 del 2005;
- ▶ viii) ne deriva l'atteggiarsi dei rispettivi oneri probatori.

i) la disciplina antiusura intende sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi, convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma altresì degli interessi moratori, che sono comunque convenuti e costituiscono un possibile debito per il finanziato;

- ▶ Con riguardo all'affermazione sopra riportata, le SU precisano come le categorie degli interessi corrispettivi e di quelli moratori siano considerate, nel diritto delle obbligazioni, categorie distinte.
- ▶ **La Cassazione, infatti, ribadisce come gli interessi corrispettivi debbano essere inquadrati quali corrispettivo del costo del denaro** (*«Secondo gli artt. 820, 821 e 1284 c.c., l'interesse in un'operazione di finanziamento è dato dalla somma oggetto dell'obbligo di restituzione, detratto il denaro preso a prestito. La nozione presuppone il rilievo del costo del denaro, il cui godimento è volontariamente attribuito ad altri, dietro accettazione da parte di questi del relativo costo; non vi si comprende, invece, la situazione in cui, rendendosi inadempiente, il debitore non rispetti l'accordo, ma violi gli obblighi assunti»*).
- ▶ **Gli interessi moratori, invece, rappresentano il danno che nelle obbligazioni pecuniarie il creditore subisce a causa dell'inadempimento del debitore** (*«Di conseguenza, questa Corte ha inquadrato il patto sugli interessi moratori nella clausola penale ex art. 1382 c.c. (Cass. 17 ottobre 2019, n. 26286; Cass. 18 novembre 2010, n. 23273; Cass. 21 giugno 2001, n. 8481; in sede penale, v. Cass. 25 ottobre 2012, n. 5683, depositata il 5 febbraio 2013). La circostanza che la misura degli interessi moratori sia prestabilita dalle parti nella relativa clausola negoziale, infatti, non ne muta la natura di liquidazione forfetaria e preventiva del danno, donde l'inquadrabilità nell'art. 1382 c.c., strutturandosi il patto sugli interessi moratori come un tipo di clausola penale»*).

Tale diversa funzione, se da un lato giustifica che gli interessi moratori siano previsti in misura maggiore rispetto a quelli corrispettivi, dall'altro non li esime dalla sottoposizione alla disciplina antiusura.

ii) la mancata indicazione, nell'ambito del T.e.g.m., degli interessi di mora mediamente applicati non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali de quibus, ove essi ne contengano la rilevazione statistica;

- ▶ Secondo le SU, infatti, «L'esigenza del rispetto del principio di simmetria, fatto proprio dalle Sezioni unite con la sentenza n. 16303 del 2018, ben può essere soddisfatta mediante il ricorso ai criteri oggettivi e statistici, contenuti nella predetta rilevazione ministeriale, ove essa indichi i tassi medi degli interessi moratori praticati dagli operatori professionali».
- ▶ Le rilevazioni di Banca d'Italia sulla maggiorazione media, prevista nei contratti del mercato a titolo di interesse moratorio, possono fondare la fissazione di un cd. tasso soglia limite, che comprenda anche questi ultimi.
- ▶ il tasso rilevato dai D.M. n. a fini conoscitivi - sia pure dichiaratamente in un lasso temporale a volte diverso dal trimestre, non sempre aggiornato a quello precedente (per i più recenti decreti, all'anno 2015) e rilevato a campione - **può costituire l'utile indicazione oggettiva, idonea a determinare la soglia rilevante.**
- ▶ Dal D.M. 21 dicembre 2017, inoltre, si è cominciato a distinguere all'interno di tale tasso, individuandone tre diversi (mutui ipotecari ultraquinquennali, operazioni di leasing e complesso degli altri prestiti).

Le SU, pertanto, affermano come non possa essere disconosciuta la rilevanza - quale criterio oggettivo - della rilevazione della maggiorazione dei tassi moratori effettuata dalla Banca d'Italia

- ▶ Viene pertanto espressa la seguente formula di rilevazione del tasso soglia usura

$$(T.e.g.m. + 1,9) \times 1,25 + 4.$$

Ovvero

$$(T.e.g.m. + 1,9) \times 1,50.$$

Viene inoltre ribadita la validità del principio di simmetria espresso dalle SU con sentenza n. 16303/2018 (resa in tema di CMS)

«Tutto ciò posto, va confermata la piena razionalità del cd. principio di simmetria, in continuità con quanto affermato dalla Corte (Cass., sez. un., 20 giugno 2018, n. 16303; nonché Cass. 3 novembre 2016, n. 22270; Cass. 22 giugno 2016, n. 12965), secondo cui deve esservi simmetria tra il tasso effettivo globale medio rilevato trimestralmente a norma della L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 1, ed il tasso effettivo globale della singola operazione.

Tutto ciò, atteso sia il contenuto letterale delle disposizioni che disciplinano il T.e.g. ed il T.e.g.m., ovvero l'art. 644 c.p., comma 4, e la L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 1; sia l'intuitiva esigenza logica legata all'essenza stessa di ogni procedimento comparativo, che, in quanto tale, postula un certo grado di omogeneità dei termini di riferimento»

III. Se i decreti non rechino neppure l'indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta il termine di confronto del T.e.g.m. così come rilevato

Sul punto, in barba al principio di simmetria, le SU affermano che

«L'art. 1 D.M. individua, con rimando all'allegato, il tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) relativamente ai vari tipi contrattuali, e l'art. 2 precisa che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto e sino al 30 giugno 2002, ai fini della determinazione del tasso-soglia, i T.e.g.m. devono essere aumentati della metà. Non rileva, ai fini della risposta alla questione di diritto in esame, che nel D.M. 22 marzo 2002 manchi la rilevazione degli interessi moratori, che ha iniziato ad essere compiuta a partire dal D.M. 25 marzo 2003. Infatti, le Sezioni unite ritengono che, in ragione della esigenza primaria di tutela del finanziato, sia allora giocoforza comparare il T.e.g. del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori in concreto applicati, con il T.e.g.m. così come in detti decreti rilevato; onde poi sarà il margine, nella legge previsto, di tolleranza a questo superiore, sino alla soglia usuraria, che dovrà offrire uno spazio di operatività all'interesse moratorio lecitamente applicato»

5. L'INTERESSE DI MORA USURARIO: LE CONSEGUENZE GIURIDICHE IN CASO DI USURARIETÀ DEGLI INTERESSI DI MORA

I. LE TESI SUSSEGUITE NEL TEMPO

- ▶ **La riconduzione al tasso legale:** non può trovare applicazione l'art. 1815 c.2 c.c. atteso che la norma si riferisce solo agli interessi corrispettivi (norma speciale in deroga all'art. 1419 c.c.); la sanzione sarà la nullità della clausola che prevede interessi moratori sopra soglia con sostituzione del tasso di legge (combinato disposto artt. 1419 c.c., 1339 c.c., 1284 c.c.) (cfr. Cass., 30 ottobre 2018, n.27442)
- ▶ **L'applicazione dell'art. 1815 c.2 c.c.:** il tasso d'interesse usurario è nullo e gli interessi moratori non dovuti. La tesi si fonda sull'interpretazione dell' art. 1 d.l. 394/2000 (vedi paragrafo II)(cfr. Cass., Ord, 4 ottobre 2017, n. 23193)
- ▶ **Contemporanea applicazione degli artt. 1384 c.c. e 1815 c.2 c.c.:** «trovano contemporanea applicazione l'art. 1815 c.c., comma 2, che prevede la nullità della pattuizione che oltrepassi il "tasso soglia" che determina la presunzione assoluta di usurarietà, ai sensi della L. n. 108 del 1996, art. 2, e l'art. 1384 c.c., secondo cui il giudice può ridurre ad equità la penale il cui ammontare sia manifestamente eccessivo. Sono infatti diversi i presupposti e gli effetti, giacché nel secondo caso la valutazione di usurarietà è rimessa all'apprezzamento del giudice (che solo in via indiretta ed eventuale può prendere a parametro di riferimento il T.E.G.M.) e, comunque, l'obbligazione di corrispondere gli interessi permane, sia pur nella minor misura ritenuta equa» (Cass., 17 ottobre 2019, 26286)

- ▶ **La tesi della potenzialità:** il rispetto del tasso soglia antiusura viene svolto in termini astratti e con riguardo ad ogni potenziale scenario di evoluzione del rapporto (ivi compreso uno scenario - quale quello dell'inadempimento del contratto - che non si è concretamente verificato c.d. *worst case*)
- ▶ **La tesi dell'effettività:** la verifica del rispetto del TSU deve essere compiuta assumendo come riferimento l'evoluzione del rapporto nel tempo concretamente realizzatasi. Il TEG prende in considerazione il costo del credito dovuto dal mutuatario così che devono essere considerati i solo costi accessori nel momento in cui si siano verificate le condizioni (non è necessario l'effettivo pagamento) tali per cui la spesa sia effettivamente dovuta/esigibile e, pertanto, sia in grado di incidere sul costo del credito. In altri termini, non è sufficiente la mera promessa di un tasso moratorio sopra soglia per applicare la legge anti usura (segue)
- ▶ Il Tribunale di Napoli, 3 ottobre 2019, n. 8670, nel condividere questa seconda impostazione: *«Il TEG è un indice che indica il costo annuale del contratto ed in esso vanno compresi tutti gli oneri annuali sostenuti dal mutuatario (con esclusione delle sole imposte e tasse connesse all'erogazione del credito). Gli interessi di mora, viceversa, non costituiscono dei costi annuali certi né fissi, in quanto trovano applicazione se e quando il mutuatario non paghi le rate di ammortamento. Ciò vuol dire che il tasso di mora pattuito in contratto incide sul TEG nella sua interezza solo nell'ipotesi in cui il mutuatario sia in mora per 365 giorni in un anno. Viceversa, in ogni altra ipotesi gli interessi di mora determinano un innalzamento del TEG solo in proporzione al numero di giorni di mora»*

II. LA SOLUZIONE ADOTTATA DALLE SEZIONI UNITE

- ▶ **LE SU SPOSANO UNA SOLUZIONE VOLTA A TUTELARE IL COSTO DEL DENARO.**
- ▶ Sebbene, infatti, venga affermata - nel caso di pattuizione di interessi di mora usurari - l'applicazione dell'art. 1815 c.c., viene in ogni caso fatta salva la legittima pattuizione degli interessi corrispettivi, che risultano in ogni caso dovuti ex art. 1224, c. 1 c.c.
- ▶ La conseguenza dell'usurarietà degli interessi di mora, pertanto, non è la gratuità del mutuo, ma la non debenza degli interessi moratori, con sostituzione degli stessi con gli interessi corrispettivi che saranno dovuti appunto in luogo di quelli moratori.

Si legge in sentenza che:

- ▶ *Si applica l'art. 1815 c.c., comma 2, ma in una lettura interpretativa che preservi il prezzo del denaro. La conseguenza di quanto esposto è la piana applicazione dell'art. 1815 c.c., comma 2, pacificamente transtipica. A differenza di altri ordinamenti anche Europei, nei quali il superamento del tasso soglia non determina la nullità della clausola sugli interessi, ma la mera restituzione del surplus, la legge nazionale ha comminato la gratuità sanzionatoria del contratto. Peraltro, il Collegio ha reputato che la norma possa trovare una interpretazione che, pur sanzionando la pattuizione degli interessi usurari, faccia seguire la sanzione della non debenza di qualsiasi interesse, ma limitatamente al tipo che quella soglia abbia superato. Invero, ove l'interesse corrispettivo sia lecito, e solo il calcolo degli interessi moratori applicati comporti il superamento della predetta soglia usuraria, ne deriva che solo questi ultimi sono illeciti e preclusi; ma resta l'applicazione dell'art. 1224 c.c., comma 1, con la conseguente applicazione degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente pattuiti. Giova considerare che la regolamentazione del mercato del credito, la quale si giova di plurime tutele generali e speciali previste dal diritto positivo, non può ragionevolmente condurre a premiare il debitore inadempiente, rispetto a colui che adempia ai suoi obblighi con puntualità: come avverrebbe qualora, all'interesse moratorio azzerato, seguisse un costo del denaro del tutto nullo (inesistente), con l'obbligo a carico del debitore di restituire il solo capitale, donde un pregiudizio generale all'intero ordinamento sezionale del credito (cui si assegna una funzione di interesse pubblico), nonchè allo stesso principio generale di buona fede, di cui all'art. 1375 c.c. Pertanto, una volta che il giudice del merito abbia riscontrato positivamente l'usurarietà degli interessi moratori, il patto relativo è inefficace. In tale evenienza, si applica la regola generale del risarcimento per il creditore, di cui all'art. 1224 c.c., commisurato (non più alla misura preconcordata ed usuraria, ma) alla misura pattuita per gli interessi corrispettivi, come prevede la disposizione. Invero, tale conseguenza rinviene il suo fondamento causale nella considerazione secondo cui, caduta la clausola degli interessi moratori, resta un danno per il creditore insoddisfatto, donde l'applicazione della regola comune, secondo cui il danno da inadempimento di obbligazione pecuniaria viene automaticamente ristorato con la stessa misura degli interessi corrispettivi, già dovuti per il tempo dell'adempimento in relazione alla concessione ad altri della disponibilità del denaro. Ciò, in quanto la nullità della clausola sugli interessi moratori non porta con sé anche quella degli interessi corrispettivi: onde anche i moratori saranno dovuti in minor misura, in applicazione dell'art. 1224 c.c., sempre che - peraltro - quelli siano lecitamente convenuti.*